



Comune di
Milano

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI MILANO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11 giugno 2012 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11 marzo 2019.

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI MILANO

PARTE I

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Milano, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
1. bis Le disposizioni della PARTE I del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive come individuate dalla vigente legge regionale in materia di turismo, ad esclusione dei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a cui si applica la disciplina descritta nella PARTE II del presente Regolamento.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione avrà decorrenza dal 1 settembre 2012, e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Milano, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
3. A partire dal Bilancio 2013, la destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposito allegato al Bilancio di Previsione. Tale delibera dovrà contenere per ciascuna destinazione la percentuale di attribuzione.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 del presente regolamento. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al riversamento dell'importo riscosso al Comune di Milano.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. L'imposta può essere altresì assolta cumulativamente e preventivamente dall'organizzatore di congressi, convention o viaggi di gruppo. Tale facoltà è prevista solo limitatamente ad un numero minimo di 500 partecipanti complessivi e a non meno di 50 presenze per struttura.
- 3 bis. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Milano, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
4. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Milano

Articolo 4
MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. L'imposta di soggiorno è applicata per l'intera durata del soggiorno fatta eccezione per i residence, case per ferie gestite da soggetti no profit, nonché case ed appartamenti per vacanze per i quali è applicata fino ad un massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta.

Allorché verrà istituito e reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti, D. Lgs. n. 117/2017, l'agevolazione si applicherà unicamente agli enti ivi iscritti, con eccezione degli enti iscritti alla sezione delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, di cui all'articolo 46, c. 1, lett. d), del decreto sopra indicato.

4. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, saranno applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla Legge regionale sul turismo.
5. A tutte le altre strutture ricettive comunque denominate verrà applicata la tariffa corrispondente a quella prevista per la categoria più bassa.

Articolo 5
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al diciottesimo anno di età;
 - b) I giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale;

- c) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Milano saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;
- d) I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie milanesi e della Provincia di Milano ed i relativi accompagnatori;
- e) Coloro che soggiornano nei residence, case e appartamenti per vacanze e nelle case per ferie gestite da enti no profit, come sopra individuati, per il periodo di permanenza oltre il quattordicesimo giorno consecutivo. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.
- f) Il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Milano e limitatamente al servizio medesimo;
- g) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni, iscritti agli Atenei milanesi, che alloggiano in strutture, in pensionati o residenze universitarie;
- h) Le persone con disabilità più gli accompagnatori;
- i) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.
- l) Coloro i quali sono stati alloggiati nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Milano per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.
Solo il Comune di Milano, e non l'ospite, comunica, preventivamente, alle strutture ricettive le motivazioni di ordine e pubblica sicurezza che consentono la non applicazione dell'imposta.

2. abrogato

3. L'imposta dovuta può essere ridotta nei limiti del 50% per eventi congressuali e fieristici di rilevante importanza, l'agevolazione è condizionata ad una riduzione dei prezzi praticati dalle strutture pari almeno al 20%.

Articolo 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare, una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno, compilabile anche mediante l'utilizzo dell'applicativo messo a disposizione dal Comune di Milano.
2. Nel caso di pagamento da parte dell'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo l'assolvimento dell'imposta deve avvenire preventivamente all'inizio del soggiorno per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare nella fattura l'eventuale già avvenuto assolvimento del tributo.
3. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa pubblicazione sul portale del Comune di Milano.
4. Le società e/o agenzie organizzatrici di eventi congressuali provvederanno al versamento anticipato dell'imposta di soggiorno al Comune di Milano.

Articolo 7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Milano sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Milano riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.
2. Il Comune di Milano si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8 VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Milano dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio), con le seguenti modalità: (1)
 - a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Milano, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
 - b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale quale l'acquisizione di marche dell'imposta di soggiorno, l'istituzione di un portale dei pagamenti, etc.
 - c) Per i versamenti tardivi si applicano gli interessi moratori pari agli interessi legali, incrementati di 0,5 punti percentuali, calcolati in base ai giorni di ritardo.
 - d) L'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo del gestore della struttura dovrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno. L'attestazione dell'avvenuto versamento sarà resa disponibile dal Comune di Milano ai gestori interessati, per le eventuali operazioni di conguaglio e controllo.
 - e) Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del versamento, ha l'obbligo di richiedere l'imposta e riversare l'importo riscosso. Qualora vi sia un rifiuto di pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta

(1) art. 8 comma 1 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/03/2019.

Articolo 9
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Milano, anche nei casi di esenzione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio) e comunque non oltre l'eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di notti di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, i soggetti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente dall'organizzatore di congressi e convegni o viaggi di gruppo, l'imposta riscossa e gli estremi del pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. Le attestazioni di cui all'art.5 lettera c) dovranno essere altresì trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione comunale. La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura. (2)

2. A decorrere dal 21 aprile 2016, la dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite l'accesso all'applicativo messo a disposizione dei gestori delle strutture ricettive dall'Amministrazione comunale. Informazioni aggiuntive e descrizione della procedura sono consultabili sul portale.

3. I soggetti gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili ex art. 178 lett. e) del R.D. n.827/1924, e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina.

(2) art. 9 comma 1 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/03/2019.

Articolo 10
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune di Milano effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11
SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo si applica la sanzione tributaria di cui alle disposizioni del decreto legislativo n.472/1997.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 4-5-6-7-8-9 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 12
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 1.bis Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il medesimo termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa, da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Milano almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte degli organizzatori di congressi, convegni e viaggi di gruppo deve essere richiesto entro il giorno di conclusione del soggiorno a cui si riferisce il versamento dell'imposta.
3. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori ai 50,00€.

Articolo 14
CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15

abrogato

PARTE II

Articolo 16

OGGETTO

1. Le disposizioni della PARTE II del presente Regolamento si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, di cui all'art.4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e succ.mod.. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del c.1 dell'art.4 del decreto legge n.50 sopra citato.
2. Per quanto non previsto dalla presente PARTE II si applica quanto dettato nella PARTE I del Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalle leggi vigenti.

Articolo 17

LOCAZIONI BREVI

1. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Articolo 18

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia in case ed appartamenti, o parti di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore dell'immobile, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Milano

3. Si intendono, per soggetti gestori, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione.
4. I soggetti gestori devono riscuotere l'imposta, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), riversandola al Comune di Milano, secondo le modalità previste dal presente regolamento. (3)
5. I soggetti di cui al precedente c.3, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, così come espressamente previsto dall'art. 4 c.5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
6. I soggetti di cui al precedente c.3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 per il tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n.132395/2017 attuativo del DL 50/2017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.
7. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Milano, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

(3) art. 18 comma 4 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/03/2019.

Articolo 19
MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. L'imposta di soggiorno è applicata per l'intera durata del soggiorno, fino ad un massimo di quattordici pernottamenti consecutivi. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

Articolo 20
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al diciottesimo anno di età;
 - b) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Milano, previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;
 - c) I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie milanesi e della Provincia di Milano ed i relativi accompagnatori;
 - d) i soggetti che soggiornano per lunghi periodi, per il periodo di permanenza oltre il quattordicesimo giorno consecutivo. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti;

- e) il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Milano e limitatamente al servizio medesimo;
- f) gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni, iscritti agli Atenei milanesi, che alloggiano nelle strutture ricettive;
- g) le persone con disabilità e loro accompagnatori;
- h) tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.
- i) Coloro i quali sono stati alloggiati nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Milano per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria. Solo il Comune di Milano, e non l'ospite, comunica, preventivamente, alle strutture ricettive le motivazioni di ordine e pubblica sicurezza che consentono la non applicazione dell'imposta.

Articolo 21

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nell'immobile, del corrispettivo relativo alla locazione breve, come risultante dalla ricevuta nominativa/fattura fiscale rilasciata dal gestore. Oltre alla ricevuta fiscale attestante il pagamento del soggiorno, il gestore deve rilasciare una ricevuta nominativa con l'indicazione della sola imposta di soggiorno, compilabile anche mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico messo a disposizione dal Comune di Milano.
2. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa pubblicazione sul portale del Comune di Milano.

Articolo 22
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I soggetti gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione, in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione, e tramite la pubblicazione sul sito internet e/o portale utilizzati per pubblicizzare la propria struttura o l'immobile oggetto di locazione, del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Milano.

Articolo 23
VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura effettua il riversamento al Comune di Milano dell'imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio), secondo le modalità descritte al precedente art. 8. (4)

Articolo 24
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti gestori sono tenuti a dichiarare al Comune di Milano, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio), e comunque non oltre l'eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di giorni di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'ammontare dell'imposta riscossa e gli estremi dei documenti di riscossione/contabili/quietanza (ricevute fiscali/bollettari) nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. (5)
2. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite l'accesso all'applicativo messo a disposizione dei gestori delle strutture ricettive dall'Amministrazione comunale.

(4) art. 23 comma 1 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/03/2019.

(5) art. 24 comma 1 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/03/2019.

Articolo 25
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune di Milano effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 24, adottando tutte le soluzioni previste dalla normativa per il recupero dell'evasione e il contrasto dell'elusione.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 26
SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e suc.mod. e integrazioni.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e suc.mod. e integrazioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 21-22-23-24 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/00. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Per i versamenti tardivi si applicano gli interessi moratori pari agli interessi legali, incrementati di 0,5 punti percentuali, calcolati in base ai giorni di ritardo.

Articolo 27
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 28
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il medesimo termine di cinque anni.
3. L'importo versato in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Milano almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
4. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori ai 50,00€.

Articolo 29
CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

Articolo 30
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per la finalità concernente il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione Comunale potrà costituire un tavolo tecnico composto dai delegati della stessa ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria anche al fine di individuare ulteriori procedure semplificate per il versamento del tributo ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.

2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.